

REGIONE  
TOSCANA



**COMUNE DI RUFINA**

Provincia di Firenze

## **BANDO**

### **INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO**

Legge 24/06/2009, n. 77 - Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39

**e successive ORDINANZE attuative**

**Art. 2 comma 1 lett. c)**

**Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 52 del 20.02.2013 "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77";

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 171 del 19.06.2014 "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77";

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 293 del 26.10.2015 "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° 1321 del 19.12.2016 con la quale sono state destinate risorse pari a € 8.904.962,08 per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati, ed altresì approvate le nuove Direttive regionali D.1.11 per l'attuazione degli interventi;

E' indetta selezione pubblica per l'assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi strutturali di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di eventuale demolizione e ricostruzione di edifici privati.

In attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 36 del 09/03/2017 di approvazione dell'adesione al Bando promosso dalla Regione Toscana di cui all'Ord. CDPC 293/2015 art. 2 c. 1 lett. c) Interventi di prevenzione sismica su edifici privati. esecutiva.

Preso atto che l'Avviso alla cittadinanza a firma del Sindaco e' stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 28/03/2017 e sul sito internet.

**RENDE NOTO**

che per quanto previsto dall'art. 14 comma 3 delle Ordinanze del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 52 del 20 febbraio 2013, n. 171 del 19 giugno 2014 e n. 293 del 26 ottobre 2015 "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77", di seguito chiamate **Ordinanze**, è indetta:

***una selezione pubblica per l'assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi strutturali di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o, eventualmente di demolizione e ricostruzione, sulla base di apposita graduatoria regionale.***

## **1 - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI**

1 - Sono ammissibili a contributo, nei limiti e alle condizioni specificate dalle **Ordinanze**:

- a) interventi di **rafforzamento locale**, che ai sensi degli artt. 9 comma 1 e 13 comma 1 delle citate **Ordinanze**, rientrano nella fattispecie definita come "riparazioni o interventi locali" dalle vigenti norme tecniche;
- b) interventi di **miglioramento sismico**;
- c) eventuali interventi di **demolizione e ricostruzione**.

2 - Gli interventi di **rafforzamento locale** sono finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

In particolare, ricadono in questa categoria, così come indicato all'art. 9 comma 2 delle citate **Ordinanze**, gli interventi:

- "a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;*
- b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;*
- c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta."*

Tali interventi sono consentiti se non variano in modo significativo il comportamento strutturale della parte di edificio interessata dall'intervento e **a condizione che l'edificio non abbia carenze gravi**.

L'**assenza di carenze gravi** può essere accertata con riferimento all'allegato 5 delle citate **Ordinanze**.

**La variazione della tipologia dell'intervento, conseguente all'accertamento della presenza di carenze gravi, comporta una variazione nel punteggio e della relativa graduatoria.**

3 - In caso di **miglioramento sismico** - per il quale le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento - il progettista deve dimostrare il raggiungimento di una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al **60%** e comunque un aumento della capacità non inferiore al **20%** di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

Il Progettista congiuntamente agli elaborati progettuali dovrà presentare un'attestazione del raggiungimento della percentuale del 60%. Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il Miglioramento Sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ridotta a Rafforzamento Locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione debitamente rendicontata economicamente e tecnicamente, che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati all'articolo 4, comma 1, lettera a) delle Direttive D.1.11.

4 - Gli interventi di **demolizione e ricostruzione** devono restituire edifici conformi alle norme tecniche vigenti e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

5 - Per la realizzazione degli interventi strutturali di cui al comma 1, è concesso, ai sensi dell'art. 12 delle citate **Ordinanze**, un **contributo** stabilito nelle seguenti misure massime, per il singolo edificio:

- a) **rafforzamento locale**: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
- b) **miglioramento sismico**: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
- c) **demolizione e ricostruzione**: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

6 - La **superficie lorda** complessiva coperta dell'edificio è intesa come somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni dell'edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi. La superficie a cui si fa riferimento è quella indicata nella richiesta di contributo, risultante alla data dell'emanazione dell'Ord. n. 293/2015 (4 novembre 2015). In caso di demolizione e ricostruzione, se la ricostruzione presenta una superficie inferiore a quella originaria, l'incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito.

7 - Il **contributo è destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali**, descritte come opere "A" dalle Istruzioni generali D.1.11, salvo quanto previsto all'Art. 4 comma 2 delle medesime Direttive per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Eventuali altri interventi strutturali eccedenti la soglia massima del contributo, nonché opere di finitura ed impiantistiche, spese tecniche professionali interventi che a qualsiasi titolo si intendessero realizzare sulla unità strutturale minima di intervento per finiture, miglioramento distributivo e impiantistico, sono descritte come opere "E" dalle Istruzioni generali D.1.11, e **sono a carico del proprietario**.

8 - La progettazione ed esecuzione degli interventi deve essere effettuata con intervento unitario sull'edificio, inteso come **unità strutturale minima di intervento**, la cui definizione è riportata all'allegato 6 delle citate **Ordinanze**.

Le soluzioni progettuali devono tendere ad evitare l'alterazione delle caratteristiche ambientali ed architettoniche dell'edificio e la scelta delle tecniche di intervento deve essere basata su un'attenta valutazione dei costi e dei benefici strutturali al fine di rendere ottimale il rapporto costo/benefici.

## **2 - REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO E SOGGETTI BENEFICIARI**

1 - I **requisiti** per l'ammissione al contributo degli interventi sull'edificio, sono i seguenti:

- **oltre due terzi** dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari devono essere destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva;
- l'edificio **non sia stato oggetto** di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza 293/2015 (4 novembre 2015), o che usufruiscono di contributi pubblici per le stesse finalità perseguite dalle **Ordinanze**;
- l'edificio **non ricada** nella fattispecie di cui all'art. 51 del D.P.R. n° 380/01 (edifici abusivi in zone alluvionali e edifici abusivi in zona sismica senza intervenuta sanatoria).

Nel caso delle attività produttive di cui al precedente punto a), possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli «aiuti di stato». A tal fine la domanda di contributo è corredata da idonea dichiarazione (comma 5).

2 - Tali requisiti da autocertificare, tutti ugualmente necessari, devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell'Ord. 293/2015 (4 novembre 2015).

3 - Sono inoltre **esclusi** dal contributo:

- a) gli edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4;
- b) gli edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- c) gli edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

4 - Tutte le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi della legge penale.

### **3 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1 - Al fine della partecipazione al presente bando, dovrà essere presentata al Sindaco (in formato cartaceo all'ufficio protocollo o in formato digitale tramite PEC all'indirizzo [comune.rufina@postacert.toscana.it](mailto:comune.rufina@postacert.toscana.it)), **domanda** ai sensi delle leggi vigenti, redatta, pena esclusione, sull'apposito modulo di cui all'allegato 4 della citata Ord. 293/2015 scaricabile dal sito internet del Comune di Rufina o disponibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Rufina, nei giorni Lunedì, Giovedì e Sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- a) l'estratto catastale in fotocopia in cui sia evidenziato l'Unità minima di intervento;
- b) in caso di sussistenza di Ordinanza sindacale di sgombero, copia cartacea della stessa.
- c) allegato 9: Modulo per la verifica di assenza di carenze gravi, in caso di interventi di rafforzamento locale;
- d) dichiarazione di tecnico abilitato attestante la veridicità dei dati riportati nella domanda.

2 - La **domanda dovrà essere presentata a firma del proprietario dell'unità minima di intervento**. Inoltre:

- a) nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio;
- b) nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14 delle citate **Ordinanze** e può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.

3 - Le domande, debitamente compilate e firmate in calce, con le modalità dell'autocertificazione, dovranno pervenire **entro 60 giorni** dalla data di pubblicazione o dell'affissione del bando comunale all'Albo Pretorio, al Comune e pertanto entro e non oltre le **ore 12,00 del giorno 13 GIUGNO 2017**

4 - In caso di scelta di intervento di "rafforzamento locale", deve sussistere la condizione che l'edificio **non abbia carenze gravi**, così come precedentemente indicato al p.to 1 comma 2 del presente Bando.

5 - Il Comune, valutata la completezza e la correttezza delle domande, e la veridicità delle dichiarazioni, registra le richieste di contributo con procedura informatizzata e le trasmette alla Regione che deve redigere una graduatoria di priorità.

6 - Per le richieste di contributo riferite ad interventi di rafforzamento locale, il Comune deve verificare anche la presenza dell'allegato 10 delle Direttive D.1.11.

## 4 - CRITERI DI PRIORITA' E PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1 - La Regione formula e approva la graduatoria regionale delle richieste pervenute dai Comuni, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, tenendo conto dei punteggi e criteri di priorità individuati dall'allegato 3 delle citate **Ordinanze**, di cui si riporta di seguito il contenuto:

1. *Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalità descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.*
2. *In **tabella 1** sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione.*
3. *Tali punteggi base vengono corretti moltiplicandoli per un fattore "F" proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto di cui all'articolo 12, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100):*  

$$F = K \text{ ag Occupanti}/(\text{contributo in } \text{€}), \text{ con } K = 200000 \text{ ed } F \leq 100$$
4. *Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le disposizioni di cui agli articoli 2,3,9,11,13,14 e 15, nel caso di edifici soggetti ad **ordinanza di sgombero** motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio di cui al punto 2 è incrementato del **30%**.*
5. *Per gli edifici progettati o costruiti **in assenza di classificazione sismica** (v. allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio viene maggiorato del **20%**.*
6. *Per gli edifici **prospicienti una via di fuga** o appartenenti al sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della CLE, ove esistente e secondo quanto stabilito dall'articolo 4, il punteggio di cui al punto 2 viene ulteriormente maggiorato del **50%**."*

**Tab. 1: Punteggi relativi alla struttura ed all'epoca di realizzazione**

Epoca di realizzazione	Struttura in Calcestruzzo armato	Struttura in Muratura o mista	Struttura in Acciaio
Prima del 1919	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>90</b>
Tra il 1920 ed il 1945	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>80</b>
Tra il 1946 ed il 1961	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>60</b>
Tra il 1962 ed il 1971	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>40</b>
Tra il 1972 ed il 1981	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>20</b>
Tra il 1982 ed il 1984	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>10</b>
Dopo il 1984	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>5</b>

2 - Ai sensi dell'art. 4 delle **Ordinanze**, un edificio è considerato prospiciente ad una via di fuga, **prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico**, se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

## **5 – TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

1 – Ai sensi dell'art. 14 comma 6 delle **Ordinanze**, la Regione provvede alla formulazione e approvazione della graduatoria delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

2 – La Regione provvede altresì a dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria, mediante opportuna comunicazione ai Comuni.

3 - Le modalità di presentazione e approvazione dei progetti, le modalità di conseguimento dei pareri e di eventuali Autorizzazioni Comunali, le modalità di finanziamento, nonché i tempi di esecuzione degli interventi sono contenute nelle Istruzioni generali D.1.11 disponibili e consultabili sul sito della Regione Toscana al link <http://www.regione.toscana.it/-/bando-edifici-privati-2017>.

## **6 - NORMA FINALE**

1 - Per quanto non espressamente contenuto nel presente bando si rimanda alle Istruzioni generali D.1.11 per l'occasione emanate dalla Regione Toscana ed approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n° 1321 del 19/10/2016

2 - Ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il P.Ed. Gino Becherini.

Eventuali informazioni possono essere richieste all'Ufficio Tecnico Comunale nei giorni:  
Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 – e dalle ore 15.00 alle 17.00 e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (tel. 0558396559-3).

Rufina, 14 aprile 2017

IL RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

F.to Geom. Pilade Pinzani